



ESENZIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE RAI

Esenzione dal pagamento del canone Rai per coloro che hanno compiuto 75 anni ed hanno un reddito non superiore a 516,00 euro per 13 mensilità. È previsto dalla legge 244 del 24.12.2007, art. 1, comma 132.

Abolizione del canone RAI per soggetti di età pari o superiore a 75 anni Art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.244.

Per avere diritto all'esenzione occorre:

- aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone;
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;
- possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98 annui).

Per reddito si intende la somma:

- ? del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
- ? dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
- ? delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
- ? dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Viceversa, sono esclusi dal calcolo:

- 1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
- 2) il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;
- 3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
- 4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.

NB.: Il requisito del reddito deve essere riferito all'anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell'agevolazione.

La domanda di esenzione per gli anni

[Stampa questa notizia](#)

2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 deve essere presentata utilizzando il modulo di dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che puo' essere scaricato dal sito Internet dell'[Agenzia delle Entrate](#)

www.agenziaentrate.gov.it

oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai.

La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 - Torino (To)

oppure consegnata agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.

Tutti i contribuenti interessati possono richiedere assistenza e informazioni sulle modalita' di compilazione della dichiarazione e all'istanza di rimborso al numero **848.800.444** o presso gli uffici dell'Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre e' a disposizione dei cittadini il Call Center Risponde Rai al numero **199.123.000**.

Per avere diritto all'esenzione annuale per l'anno 2015 e' necessario aver compiuto 75 anni (o un eta' superiore) entro il 31/01/15.

Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell'anno devono aver compiuto 75 anni di eta' entro il 31/07/15.

Anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate effettuera' i dovuti controlli per verificare le condizioni di eta' e di reddito.

La domanda di rimborso per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014, nel caso in cui siano presenti i requisiti, dovra' essere effettuata tramite l'apposito modulo che puo' essere scaricato dal sito Internet dell'[Agenzia delle Entrate](#)

www.agenziaentrate.gov.it

oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa Agenzia delle Entrate o presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai, unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, che attestino il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione.

La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 - Torino (To)

oppure consegnata agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.

Naturalmente le domande di esenzione/rimborso presentate prima del 19/9/2010 - non potendo essere redatte sul modello ufficiale reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate a partire dal giorno successivo - in presenza dei requisiti di eta' e di reddito indicati dalla legge saranno ritenute comunque valide, fatti salvi i dovuti controlli sulle condizioni del reddito eseguiti dall'Agenzia delle Entrate. Qualora le informazioni fornite non fossero sufficienti l'Agenzia delle Entrate provvedera' ad

informare l'utente.

Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell'agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Resta fermo, tuttavia, che qualora il contribuente, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione, non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, sarà comunque tenuto al versamento del canone.

Da ultimo si fa presente che l'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che venga irrogata una sanzione amministrativa di *"importo compreso tra euro 500 e euro 2000 per ciascuna annualità evasa"*. Tale sanzione si cumula con il canone dovuto e gli interessi maturati. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 2000.

Share |

COMUNICAZIONE | [Indietro](#)